



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL
TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

ACCORDO

TRA

COMANDO UNITÀ FORESTALI AMBIENTALI E

AGROALIMENTARI CARABINIERI

E

**COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO
DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE**

Il **COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI CARABINIERI**, di seguito denominato “CUFAA”, nella persona del Comandante, generale di corpo d’armata Andrea Rispoli, e la **STRUTTURA DI SUPPORTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE** (C.F. n. 96571050580), di seguito “**STRUTTURA COMMISSARIALE**”, nella persona del Commissario straordinario, generale di corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo,

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, la quale prevede all’articolo 15 che *“le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;
- VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2006, emanata ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, abrogato dall’articolo 48, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che fornisce indicazioni per il *“coordinamento delle iniziative e delle misure finalizzate a disciplinare gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione in occasione di incidenti stradali, ferroviari, aerei ed in mare, di esplosioni e crolli di strutture e di incidenti con presenza di sostanze pericolose”*;
- VISTA la citata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2006, che - nelle more dell’adozione delle direttive di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 - continua a trovare applicazione ai sensi dell’articolo 15, comma 5 del medesimo decreto, secondo cui *“Fino alla pubblicazione delle direttive adottate ai sensi del presente decreto, o fino ai termini eventualmente in esse indicati, restano in vigore le direttive e gli altri provvedimenti adottati ai sensi della previgente normativa in materia di protezione civile”*;
- VISTO l’articolo 159 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante *“Codice dell’Ordinamento Militare”*, ai sensi del quale l’Arma dei Carabinieri, quale forza militare di polizia, *“... svolge funzioni di struttura operativa del Servizio nazionale di protezione civile ...”*;
- VISTI gli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante *“Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato”*, che individuano le attribuzioni dell’Arma dei Carabinieri nei comparti di specialità, tra cui il concorso nelle attività di monitoraggio e controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico,

la collaborazione nello svolgimento dell'attività straordinaria di polizia idraulica, nonché il concorso al pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile;

- VISTO l'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato”, che attribuisce al Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento, nell'ambito delle competenze attribuite all'Arma dei Carabinieri dall'articolo 7 del citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, di compiti particolari, connotati da elevata specializzazione in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque;
- VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;
- VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;
- VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze;
- VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino;
- VISTO il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1° maggio 2023”, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
- VISTO l'articolo 20-ter, comma 8, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in virtù del quale, per l'esercizio delle sue funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi delle strutture delle amministrazioni centrali dello Stato, sulla base di apposite convenzioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2023, ammesso alla registrazione alla Corte dei Conti in data 14 luglio 2023, foglio n. 2026, con il quale il generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione,
- PREMesso CHE la Struttura commissariale, anche con riferimento alla puntiformità degli interventi da realizzare su tutto il territorio coinvolto dalle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno riguardato le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche riconosce l'esistenza presso l'Arma dei Carabinieri e, in particolare, presso il CUFAA e le sue articolazioni periferiche, di specifiche professionalità tecniche, dotate delle competenze adeguate per svolgere le attività che potranno essere oggetto della collaborazione istituzionale;
- PREMesso CHE è interesse comune delle Parti sviluppare forme di collaborazione orizzontale, per la realizzazione di azioni volte alla prevenzione, allo studio, nonché alla riduzione del rischio idraulico ed idrogeologico e alla verifica ed al monitoraggio dello stato della viabilità ricadente nelle zone colpite

dall'emergenza, con particolare riferimento alla viabilità secondaria (strade comunali, vicinali e forestali);

- PREMESSO CHE l'accordo tra pubbliche amministrazioni, disciplinato dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, costituisce un modello convenzionale di esercizio di pubbliche funzioni, avente lo scopo di disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune nell'ottica di conseguire obiettivi di pubblica utilità.
- TENUTO CONTO CHE sussiste la necessità, da parte della Struttura commissariale, di utilizzare le banche dati territoriali messe a disposizione da altre pubbliche amministrazioni al fine di effettuare analisi e studi idonei ad ottenere un rilievo plano-altimetrico delle aree interessate dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;
- TENUTO CONTO CHE rivestono particolare importanza e significato, ai fini del presente accordo, le attività di controllo, rilievo e monitoraggio condotte sul territorio, naturale o antropizzato, con particolare riferimento ai contesti rurali e forestali della fascia collinare e montana, per la predisposizione di strumenti cartografici digitali, a elevata risoluzione spaziale, da utilizzare come riferimento per le elaborazioni e le valutazioni in ordine agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da pianificare, programmare ed attuare nelle aree colpite dalla calamità.

sottoscrivono il presente

ACCORDO

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2

(Finalità e oggetto dell'accordo)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che la cooperazione istituzionale di cui al presente accordo è finalizzata al conseguimento degli obiettivi comuni di miglior conoscenza e monitoraggio del territorio ai fini della valutazione del rischio e dell'adozione delle opportune misure di mitigazione, nonché alla riduzione e al contenimento delle conseguenze prodotte dai fenomeni di dissesto idrogeologico, anche a tutela degli interessi primari della collettività.
2. L'accordo ha per finalità il rapporto di collaborazione a cui le Parti intendono addivenire, nell'ambito delle rispettive prerogative e competenze istituzionali, per la realizzazione di attività di studio e approfondimento tecnico da condursi anche sulla base degli strumenti cartografici, delle banche dati, nonché degli altri sistemi informativi nella disponibilità della Struttura commissariale, delle regioni e dei soggetti attuatori.
3. Gli ambiti di collaborazione riguardano lo svolgimento di:
 - i. azioni volte alla prevenzione, allo studio, nonché alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, quali:
 - attività di osservazione e sorveglianza da condursi nel reticolo idrografico primario e secondario, per il rilievo e la valutazione delle criticità suscettibili di pregiudicare il regolare deflusso dei corsi d'acqua, allo scopo di definire un quadro conoscitivo d'insieme finalizzato anche alla predisposizione dei piani speciali di cui all'articolo 20-*octies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 recante “*Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, che consenta di individuare le maggiori vulnerabilità e di monitorare l'andamento degli interventi di sistemazione e ripristino;

- attività di perlustrazione e controllo da condursi sul reticolo idrografico primario e secondario, per l'individuazione e la valutazione dello stato di efficienza delle opere di sistemazione idrauliche, nonché delle infrastrutture che interferiscono con i corsi d'acqua, finalizzate anche alla predisposizione dei piani speciali di cui all'articolo 20-*octies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante “*Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
 - le attività di rilievo da terra dei diffusi fenomeni franosi e dei danni da essi provocati a seguito degli eventi meteorologici avvenuti dal 1° maggio 2023, al fine di contribuire all'elaborazione di un quadro conoscitivo d'insieme volto a descrivere lo stato del territorio e dei processi di dissesto che lo caratterizzano a seguito della calamità;
- ii. azioni volte alla verifica e al monitoraggio dello stato della viabilità ricadente nelle zone colpite dall'emergenza, con particolare riferimento alla viabilità secondaria (strade comunali, vicinali e forestali), per l'individuazione di massima delle zone attualmente isolate, finalizzate anche all'elaborazione del “*Piano speciale per le infrastrutture stradali*” previsto dall'articolo 20-*octies*, comma 2, lettera e), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 recante “*Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
 - iii. azioni volte al rilievo e al monitoraggio dei danni prodotti dagli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 sul patrimonio boschivo nazionale, nonché sulle formazioni arboree oltre che sui singoli esemplari di particolare pregio culturale, artistico, paesaggistico e naturalistico, anche ai fini della pianificazione e della programmazione dei necessari interventi di messa in sicurezza e ripristino;
 - iv. supporto nelle azioni di verifica e controllo sugli interventi integrati di “*ricostruzione pubblica*” volti alla mitigazione del rischio idrogeologico, con riferimento alle opere di sistemazione e ripristino con tecniche di ingegneria naturalistica, nonché alla tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, di cui all'articolo 20-*octies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante “*Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, con lo scopo di accertare il rispetto delle eventuali prescrizioni impartite dalle autorità competenti al fine della salvaguardia ambientale;
 - v. azioni volte alla verifica del rispetto della vigente disciplina sulla corretta gestione dei rifiuti, così come derogata, ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”, dalla normativa emergenziale.

Articolo 3

(*Durata, modifica e recesso*)

1. Il presente accordo, a decorrere dalla data di sottoscrizione, avrà durata per l'intero mandato del Commissario straordinario e potrà essere prorogato o rinnovato previa intesa tra le Parti.
2. Alla scadenza dell'accordo, le Parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti, nonché sugli obiettivi futuri da poter passare ai soggetti attuatori oppure ai comuni, le unioni dei comuni, le unioni montane e le province interessate, al fine di valutare lo stato di attuazione complessivo dell'accordo.
3. Eventuali modifiche, integrazioni o aggiornamenti del presente accordo potranno essere previste per concorde volontà delle Parti ed esclusivamente in forma scritta.
4. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente accordo, con preavviso scritto di almeno 90 (novanta) giorni. In caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2 dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Articolo 4

(Attività e ruoli delle Parti)

1. Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si rendono disponibili, con modalità da concordarsi, a porre in essere ogni utile iniziativa al fine di giungere alla realizzazione delle attività di comune interesse oggetto del presente accordo.
2. Le Parti si impegnano a condividere e a fornire ogni possibile dato ed informazione di cui sono in possesso, utile allo svolgimento dei compiti rispettivamente assunti, anche al fine di risolvere ogni eventuale criticità nell'attuazione di quanto previsto dal presente accordo.
3. Le Parti convengono che le linee di attività di cui al presente accordo possono essere condivise, previa intesa, con altri soggetti istituzionali che, per competenza, possono essere interessati a tali attività.

Articolo 5

(Oneri finanziari)

1. Per le attività del CUFAA nell'ambito del presente accordo non è previsto il riconoscimento di alcun corrispettivo.
2. Le Parti, per la collaborazione istituzionale e di supporto prevista dal presente accordo, potranno altresì eventualmente concordare, con separati accordi specifici, i criteri per l'ammissione al rimborso e le modalità di rendicontazione dei costi diretti sostenuti dal CUFAA.

Articolo 6

(Referenti)

1. Al fine di garantire una più efficace e coordinata attuazione delle attività oggetto del presente accordo, le Parti individuano, nell'ambito del personale interno, i seguenti referenti che sovrintendono alla pianificazione, al monitoraggio e all'esecuzione delle attività:
 - a. per il CUFAA:
 - Comandante Regione CC Forestale "Emilia Romagna", per il relativo territorio regionale (*e-mail*: rgfermcdo@carabinieri.it);
 - Comandante Regione CC Forestale "Toscana", per il relativo territorio regionale (*e-mail*: rgftscdo@carabinieri.it);
 - Comandante Regione CC Forestale "Marche", per il relativo territorio regionale (*e-mail*: rgfmrccdo@carabinieri.it);
 - b. per la Struttura commissariale: Colonnello Federico Collina (*e-mail*: cu.ricpubblica@commissariocostruzione.it).
2. I rapporti tra le Parti sono improntati ai principi di semplificazione, trasparenza ed efficacia e pertanto le comunicazioni avvengono prioritariamente e, comunque, anticipatamente per via telematica.

Articolo 7

(Disciplina dei diritti di proprietà intellettuale)

1. Le Parti stabiliscono, quale principio generale, che nel caso in cui le stesse conseguano in comune risultati degni o meno di protezione mediante diritti di proprietà intellettuale, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.
2. Nel caso in cui le Parti dovessero concordare che parte dei risultati generati dalle attività oggetto del presente accordo abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle Parti, secondo i propri regolamenti e le norme in vigore.

3. Al termine delle attività potrà essere prevista, senza oneri aggiuntivi, una pubblicazione congiunta dei risultati con modalità all'uopo concordate fra le parti.

Articolo 8

(Incompatibilità)

1. Le Parti dichiarano, per il personale impiegato nelle attività oggetto dell'accordo, di non trovarsi, per l'espletamento di tali attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa.
2. In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Articolo 9

(Sicurezza e ambiente)

1. Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.
2. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e ss.mm.ii., osservando in particolare gli obblighi di cui all'articolo 20 del decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza) della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.
3. Gli obblighi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.
4. Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.

Articolo 10

(Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente accordo, le Parti concordano di adire preliminarmente a un tentativo di conciliazione.
2. Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività, né consentiranno alcuna sospensione degli impegni assunti dalle Parti.
3. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 133, lettera a), del Codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Articolo 11

(Trattamento dei dati personali)

1. Qualsiasi trattamento di dati personali che si renda necessario per attuare le attività e adempiere agli obblighi connessi con l'esecuzione del presente Protocollo sarà eseguito dalle Parti come autonomi titolari del trattamento, allineando, fin dalla progettazione, tutte le relative operazioni ai principi di

protezione dei dati personali sanciti dall'art. 5 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) o art. 3 del D.Lgs. n. 51/2018, qualora il trattamento sia svolto per finalità di polizia.

Articolo 12

(Attività di comunicazione)

1. Le Parti convengono, con modalità da concordarsi, di dare diffusione del presente accordo e delle iniziative da realizzare tramite i propri siti istituzionali, anche con azioni congiunte.
2. Le Parti danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
3. I loghi del Comando e della Struttura commissariale potranno essere utilizzati, con modalità da concordarsi, nell'ambito della collaborazione oggetto del presente accordo; mentre, l'utilizzazione degli stessi loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente al presente accordo, richiederà il consenso della Parte interessata.

Articolo 13

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili.
2. Il presente accordo non crea alcun rapporto di associazione o *joint venture* tra le Parti, ma disciplina esclusivamente l'attività di collaborazione sopra specificata.

Articolo 14

(Bollo e Registrazione)

1. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi delle vigenti disposizioni normative. I relativi oneri saranno a carico della parte richiedente.

Articolo 15

(Efficacia)

1. Il presente accordo è sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Dalla data della firma l'accordo assume efficacia e potrà essere oggetto di comunicazione sui rispettivi siti istituzionali.

Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti nella prescritta forma digitale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA
RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI
EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

(Gen. C.A. Francesco Paolo Figliuolo)

IL COMANDANTE DELLE UNITÀ FORESTALI,
AMBIENTALI E AGROALIMENTARI

(Gen. C.A. Andrea Rispoli)



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL
TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE